

 <p>INSIEME VERSO ...</p>	 <p>ISTITUTO COMPRESIVO "T. GROSSI" Via T. Grossi, 35 - 20017 RHO (MI) C.F. 93546620159- Cod. Mecc. MIIC8FF002 Tel. 02. 93900447 E-mail miic8ff002@istruzione.it PEC miic8ff002@pec.istruzione.it Sito: www.icgrossirho.edu.it - codice univoco ufficio UFZ6T1</p>	 <p>UNIONE EUROPEA FONDI STRUTTURALI EUROPEI pon 2014-2020 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR</p>
--	--	--

Mazzo di Rho, 9 dicembre 2020
Circ. n. 61

- alle Famiglie e agli studenti
- al personale scolastico

Oggetto: **Aggiornamento pagina e informative privacy. Trasmissione comunicazione del Responsabile per la Protezione dei Dati in materia di fotografie e riprese in ambito scolastico, videolezioni**

Si segnala che la pagina dedicata alla privacy del sito dell'Istituto: <https://www.icgrossirho.edu.it/privacy/> è stata aggiornata in relazione alle principali informative dovute e sarà via via arricchita da ulteriori più specifiche comunicazioni, fra cui la seguente, inviata dal nostro RPD in data odierna.

Si richiama l'attenzione di genitori e studenti all'uso corretto di immagini e filmati effettuati in ambito scolastico. Di seguito vengono indicati i casi possibili e le disposizioni normative di riferimento.

Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte ad uso personale¹, durante: le recite, le gite e i saggi scolastici o le foto dei tabelloni degli esiti scolastici.²

Le immagini, in questi casi, possono essere raccolte solo per fini personali e destinate a un ambito familiare e non alla diffusione.

In caso di comunicazione sistematica (WhatsApp) o diffusione (internet, social network, altri mezzi di comunicazione di massa) diventa invece necessario, di regola, ottenere il consenso informato delle persone presenti nelle fotografie e nei video.³

Nel caso di minori è necessario il consenso di entrambi i genitori o di chi ne esercita la potestà.

Si precisa che le immagini devono ritrarre sempre in momenti positivi.⁴

Le norme in vigore, infatti, escludono categoricamente che si possano pubblicare immagini (o altri dati personali) di terze persone senza il loro consenso⁵. Questo perché ognuno è titolare del diritto alla propria immagine e può quindi decidere cosa farne: se diffonderla, tenerla riservata, venderla ecc.⁶

Il consenso a farsi fotografare o riprendere non comprende in automatico anche il consenso alla pubblicazione delle immagini.

¹ <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/470850>

² <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1136703>

³ https://archivio.pubblica.istruzione.it/ministro/comunicati/2007/scheda_direttiva_videofonini.shtml
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/dir104_07.pdf

⁴ <https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/pubblicare-foto-di-figli-minori-sui-social-quando-e-lecito-che-dicono-le-norme/>

⁵ <https://www.garanteprivacy.it/home/doveri>

⁶ Nello specifico, la legge sul diritto d'autore n.633/1941, all'art. 96 afferma "il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa".

Si può autorizzare una persona a riprendere la propria immagine o scattare una foto, ma non è detto che ciò implichi anche il consenso a diffonderla tramite internet o in un social network.

Videolezioni e didattica a distanza

Nelle comunicazioni inviate alle famiglie (patto di corresponsabilità, informativa privacy, regolamento di istituto, regolamento d'uso della piattaforma Office365) sono stati indicati i comportamenti e le azioni lecite che gli studenti e/o le famiglie possono fare nell'ambito delle videolezioni.

*Rispetto ai casi visti in precedenza, bisogna sottolineare che **da parte delle famiglie e degli studenti sono vietate** durante le videolezioni: **registrazioni audio, video, fotografie, screenshot.***

*Si ricorda che immagini, fotografie, registrazioni audio, costituiscono dati personali, pertanto la loro semplice acquisizione **necessita del consenso degli interessati.***

Nel caso vi fosse una improrogabile necessità di effettuare una delle azioni prima indicate,

*- **prima di agire bisogna informare le persone collegate** che si intende fotografare o registrare*

Quindi non è consentito un uso familiare o personale di dati personali ottenuti da videolezioni, né tantomeno la comunicazione a terzi o la loro diffusione.

Responsabilità.

In caso di raccolta e/o comunicazione sistematica o diffusione di immagini, video, audio senza consenso dell'interessato (persona ritratta nella foto o registrata a cui si riferiscono i dati) si può incorrere nei seguenti reati:

- 1. responsabilità civile ai sensi dell'art. 2050 del Codice Civile, nel quale viene stabilito che "chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno".*
- 2. responsabilità penale Codice Privacy art 167 (Trattamento illecito dei dati) da sei mesi ad un anno e sei mesi.⁷*

Si ricorda che le responsabilità sono personali, la scuola può solo richiamare tutti al rispetto dei diritti delle persone e alla protezione dei loro dati, fornendo come in questo caso indicazioni e riferimenti normativi.

Essere consapevoli e informati è importante. A questo proposito si allega il documento del Garante sul trattamento dei dati per foto e filmati in ambito scolastico.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al Dirigente Scolastico o al Responsabile della Protezione Dati Fabio Odelli

Cordiali saluti

Il dirigente scolastico

Sandra Moroni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

⁷ <https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Codice+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali+%28Testo+coordinato%29>